

ANNO 2013

**N. 49** del Reg. Delibere



**COMUNE di ARTEGNA**  
**Provincia di Udine**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES

<p><b>Parere di regolarità contabile</b></p> <p><b>FAVOREVOLE</b></p> <p><b>Il responsabile</b></p> <p><b>RAG. DANIELA TURRINI</b></p>	<p><b>Parere di regolarità tecnica</b></p> <p><b>FAVOREVOLE</b></p> <p><b>Il responsabile</b></p> <p><b>DOTT.SSA VALENTINA CAMPIELLO</b></p>
--	--

L'anno 2013 , il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
DAICI ALDO	Sindaco	Presente
MERLUZZI ADRIANO	Vice Sindaco	Presente
COZZUTTI GIUSEPPINA	Consigliere	Presente
VIDONI LORENZO	Consigliere	Presente
ZOSSI CARLO	Consigliere	Presente

BERTONI DENIS	Consigliere	Presente
ROMANINI LUIGI	Consigliere	Presente
OLIVERIO SALVATORE	Consigliere	Presente
SICCO LUANA	Consigliere	Presente
MITRI GIOVANNI	Consigliere	Presente
MARANGONI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BEINAT LORENZO	Consigliere	Presente
ERRICO CLAUDIA	Consigliere	Presente

**Assiste il Segretario PERESSON DANIELA.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI ALDO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES**

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

adotta la seguente deliberazione

**VISTO** l'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, il quale stabilisce l'entrata in vigore dal 01.01.2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;

**VISTO** l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

**TENUTO CONTO** che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, ha cessato di avere applicazione nel Comune di Artegna la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

**CONSIDERATO** che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**VISTO** in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere pubblicate sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. La mancata pubblicazione delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. La pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 24 del 12.06.2013 con la quale ai sensi dell'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 il consiglio comunale ha approvato il regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

**TENUTO CONTO** che in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative il regolamento è entrato in vigore il 01/01/2013;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**CONSIDERATO** che con l'art. 5 del D.L. 102 del 31.08.2013 sono state date nuove disposizioni in materia di TARES;

**CONSIDERATO** che allo stesso art. 5 del D.L. 102 del 31.08.2013 sono state apportate notevoli modifiche in sede di conversione avvenuta con la L. 124 del 28.10.2013 determinando l'introduzione di importanti novità in materia di riduzioni, esenzioni, agevolazioni, sanzioni per insufficienti pagamenti, approvazione del piano finanziario e criteri di calcolo delle tariffe;

**CONSIDERATO** che in particolare l'art. 5, comma 2, del D.L. 102 del 31.08.2013, modificato in sede di conversione dalla L. 124 del 28.10.2013, ha sostituito il comma 19 dell'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201 e ha dato la possibilità al consiglio comunale di *"deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 e 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio"*;

**CONSIDERATO** che l'art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102 del 31.08.2013, introdotto in sede di conversione dalla L. 124 del 28.10.2013, ha dato la possibilità di adottare nuovamente i criteri applicati nel 2012, ma l'enunciato è subito risultato di non chiara comprensione ed anche a distanza di settimane

le interpretazioni anche autorevoli sono state discordanti;

**CONSIDERATO** che, dopo attenta valutazione delle possibilità fornite dalla normativa, la Giunta comunale con propria deliberazione n. 124 del 18.11.2013 ha formulato l'indirizzo di mantenere la TARES così come definita con le deliberazioni consiliari:

- n. 23 del 12.06.2013 "Approvazione del piano finanziario";
- n. 24 del 12.06.2013 "Approvazione del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi";
- n. 25 del 12.06.2013 "Approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti e sui servizi";

**CONSIDERATO** che le tariffe approvate con la deliberazione consiliare n. 25 del 12.06.2013 sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 così come previsto dall'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011 risultano particolarmente gravose per le utenze non domestiche – categorie 7, 16, 17, 18 e 20 che vedono aumentare la tassa dovuta rispetto l'anno precedente di più del 130% ;

**RICHIAMATA** la medesima deliberazione giuntale n. 124 del 18.11.2013 con la quale è stato dato l'indirizzo di introdurre una riduzione pari al 30 per cento del tributo per le utenze non domestiche – categorie 7, 16, 17, 18 e 20 da finanziare con fondi propri di bilancio;

**ATTESO** che ciò richiede una modifica al regolamento, adottato con la deliberazione consiliare n. 24 del 12.06.2013;

**RILEVATO** che le esenzioni e riduzioni previste all'art. 22 del regolamento comunale ed inserite ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, erano state iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo;

**RITENUTO** di scegliere di non usufruire della possibilità fornita dall'art. 5, comma 2, del D.L. 102 del 31.08.2013, modificato in sede di conversione dalla L. 124 del 28.10.2013, e di non ripartire gli oneri derivanti dall'agevolazione del 30 per cento del tributo per le utenze non domestiche – categorie 7, 16, 17, 18 e 20 sull'intera platea dei contribuenti;

**RITENUTO** conseguentemente che, l'assunzione da parte del Consiglio comunale della deliberazione di cui sopra non richieda la modifica del piano finanziario approvato con la deliberazione consiliare n. 23 del 12.06.2013 in quanto l'importo complessivo delle agevolazioni sarà coperto con fondi propri di bilancio;

**RICHIAMATO** l'art. 14, comma 32, della L.R. 27/2012 che prevede quanto segue: "*Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:*

- a. *alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;*
- b. *ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa";*

**CONSIDERATO** che l'art. 8 del D.L. 102 del 31.08.2013, modificato in sede di conversione dalla L. 124 del 28.10.2013, ha fissato la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30 novembre 2013;

**RITENUTO** di modificare il suddetto regolamento aggiungendo all'art. 22 il seguente comma:

3. "Alle categorie 7, 16, 17, 18 e 20 delle utenze non domestiche si applica una riduzione pari al 30 per cento del tributo.";

**TENUTO CONTO** dell'art. 1 del codice civile che elenca le fonti del diritto e delle numerose modifiche

apportate in questi mesi all'art. 14 del D.L.201/2011;

**VISTI** il decreto del Presidente dell'Associazione Intercomunale Faeit n 1 del 5.04.2013 di proroga delle nomine dei responsabili degli uffici comuni, con validità fino all'11.03.2014;

**DATO ATTO** che con deliberazione consiliare n. 11 del 12.03.2007 è stata approvata la convenzione quadro "FAEIT" tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 12.03.2007, atto n. 323 del registro delle scritture private del Comune di Artegna;

**DATO ATTO** che con deliberazione consiliare n. 5 del 21.02.2013 è stata prorogata la convenzione quadro "FAEIT" tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 01.03.2013, atto n. 541/2013 del registro delle scritture private del Comune di Artegna;

**VISTA** la convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio tributi mediante ufficio comune sottoscritta il 10.09.2007 e prorogata fino al giorno 11.03.2014;

**VISTA** la deliberazione giunta n. 65 del 29.05.2013 con la quale è stato nominato il funzionario responsabile per la gestione della TARES;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole dell'Organo di revisione;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

UDITI GLI INTERVENTI:

Sindaco, che, introducendo il punto in discussione, ricorda la possibilità offerta dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla L. 124/2013.

L'esistenza di tale novità normativa sopravvenuta offre, anche ai Comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione (in Regione FVG il termine ultimo era fissato al 30 settembre 2013) di intervenire in materia di TARES fino al 30 novembre 2013 (termine per l'approvazione dei bilanci a livello nazionale).

Esaminata in particolare la situazione per le utenze non domestiche, ed evidenziato che alcune categorie si vedevano prospettato un aumento, rispetto all'ultima TARSU, anche fino al 400%, la Giunta ha ritenuto, con atto di indirizzo (deliberazione giunta n. 124 del 18.11.2013) di proporre al Consiglio la modifica del Regolamento TARES al fine di introdurre un'agevolazione pari al 30% dell'imposta dovuta per le categorie più penalizzate, ovvero le categorie 7, 16, 17, 18 e 20.

La modifica al regolamento consta, di fatto, nell'introduzione, all'art. 22, di un terzo comma, che prevede tale agevolazione.

Il Sindaco precisa infine che la minore entrata determinata da tale agevolazione sarà coperta mediante applicazione di avanzo di amministrazione.

Il Sindaco comunica infine che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti.

Consigliere Oliverio, lamenta la mancata disamina della modifica regolamentare in Commissione Regolamenti.

Per quanto concerne la sostanza della previsione regolamentare il Consigliere formula un giudizio positivo sulla volontà dell'Amministrazione di venire incontro alle attività commerciali locali, anche se, per le categorie più penalizzate, la riduzione del 30% non porterà benefici significativi, tuttavia è un gesto apprezzabile.

Il Consigliere rammenta che si era discusso anche di trovare il modo di agevolare le utenze domestiche, ma che questo non è stato poi possibile.

Il Consigliere, pur manifestando il favore per la modifica regolamentare, preannuncia l'astensione in coerenza con le proprie precedenti espressioni di voto sulla TARES.

Consigliere Marangoni, che condivide con Oliverio il disappunto per la mancata convocazione della Commissione Regolamenti e ricorda che, non solo la modifica, ma anche il Regolamento in sé, è stato approvato dal Consiglio senza il previo passaggio in Commissione.

Si tratta comunque di una materia importante che avrebbe meritato una disamina approfondita.

Nel concreto della modificazione oggi in discussione il Consigliere esprime un giudizio favorevole e ricorda che il proprio gruppo consiliare, già in sede di elaborazione del bilancio di previsione 2013, aveva proposto di istituire un fondo "Abbatti TARES" del valore di 30.000 euro, segnalando anche le possibili fonti di reperimento delle necessarie risorse. Il Consigliere quindi manifesta rammarico per la portata limitata delle agevolazioni oggi proposte e dichiara che avrebbe desiderato un maggiore impegno per venire incontro alle attività maggiormente penalizzate. Per tali motivi preannuncia l'astensione.

Sindaco, che replica agli interventi della minoranza consiliare. In particolare, circa la mancata convocazione della Commissione Regolamenti, fa presente che la materia è talmente tecnica e continuamente in trasformazione, che il ruolo politico non può che limitarsi a dare gli indirizzi e non certo a curare in prima persona la stesura dei regolamenti. Tra l'altro la modificazione oggi posta all'attenzione del Consiglio consta di fatto nell'introduzione di una singola riga all'art. 22 del regolamento.

Con riguardo al giudizio sul limitato impatto dell'agevolazione, il Sindaco afferma invece che secondo la maggioranza è un intervento significativo, per il quale vengono comunque destinate risorse provenienti dall'avanzo, in un contesto comunque di ristrettezze e con i vincoli di bilancio dati da tutte le norme vigenti. Inoltre l'agevolazione in misura proporzionale non fa venire meno il principio alla base della determinazione dei parametri di tassazione per le utenze non domestiche, che è il noto "chi inquina paga".

Si procede al voto:

Voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 5 (Beinat, Marangoni, Mitri, Oliverio, Errico)

### **DELIBERA**

- 1) di modificare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi approvato con la deliberazione consiliare n. 24 del 12.06.2013 aggiungendo all'art. 22 il seguente comma:
3. "Alle categorie 7, 16, 17, 18 e 20 delle utenze non domestiche si applica una riduzione pari al 30 per cento del tributo."
- 2) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- 3) di non modificare il piano finanziario approvato con la deliberazione consiliare n. 23 del 12.06.2013;
- 4) di non ripartire gli oneri derivanti dalla riduzione del 30 per cento del tributo per le utenze non domestiche – categorie 7, 16, 17, 18 e 20 sull'intera platea dei contribuenti, ma finanziarla con propri fondi di bilancio;
- 5) di allegare il parere dell'Organo di revisione;

6) di pubblicare, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento modificato ed approvato sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 5 (Beinat, Marangoni, Mitri, Oliverio, Errico) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**DAICI ALDO**

**IL SEGRETARIO**

**PERESSON DANIELA**

---

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
-------------------------------------

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/12/2013 viene affissa all'Albo pretorio.  
addì 02/12/2013

Il Responsabile della Pubblicazione

Morena Facini

---

Immediatamente eseguibile ai sensi dell-art. 1 L.R. 21/03



<b>COMUNE DI ARTEGNA</b>	
21 NOV. 2013	
N. <u>7233</u>	Cat. ....

**COMUNE DI ARTEGNA  
PROVINCIA DI UDINE**

**PARERE  
SU MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE TARES**

**IL SOTTOSCRITTO REVISORE DEI CONTI**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1°, lettera b), n. 7) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000

**PREMESSO**

che il Comune di Artegna ha richiesto in data 20.11.2013 il rilascio del parere sulla proposta di modifica del regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), ai sensi dell'art. 239, comma 1°, lettera b), n. 7) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale convocato per il 27 novembre 2013;

**VISTE**

le disposizioni legislative riguardanti detto tributo comunale in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dell'art. 5, del D.L. 102 del 31.08.2013, modificato in sede di conversione dalla L. 124 del 28.10.2013 e dell'art. 14, comma 32, della L.R. 27/2012;

**TENUTO CONTO**

il parere favorevole preventivo del Responsabile del Servizio tributi dott.ssa Valentina Campiello datato 20.11.2013;  
che tale modifica regolamentare non richiede variazioni del piano finanziario approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 12.06.2013;

**ESAMINATO**

il testo della modifica apportata all'art. 22 del regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 24 del 12.06.2013 con l'aggiunta del comma 3 che recita come di seguito "Alle categorie 7, 16, 17, 18 e 20 delle utenze non domestiche si applica una riduzione pari al 30 per cento del tributo.";

**ATTESTA**

che non vi sono proposte e suggerimenti all'organo consiliare in quanto il documento assicura la completa attendibilità delle impostazioni;

**ESPRIME**

parere favorevole all'approvazione da parte dell'organo consiliare.  
Tolmezzo, 20.11.2013

L'ORGANO DI REVISIONE

dott.ssa Fosca Petris

